



Osservatorio Giuridico CESI
Cristiano Bevilacqua

Aspetti giuridici per costituire le Comunità Energetiche Rinnovabili



Di cosa parleremo

La comunità energetica: panorama normativo e qualificazione giuridica

La costituzione della CER e le diverse configurazioni giuridiche.

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Durante la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite svolta del 2015 gli Stati partecipanti hanno sottoscritto il cd. Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea nell'ottobre del 2016.

In attuazione degli impegni assunti con la ratifica dell'accordo di Parigi, la Commissione europea, nel 2018 e nel 2019, ha emanato una serie di atti che compongono il Clean energy for all europeans package anche noto come Winter Package o Clean Energy Package (CEP).

Si tratta, in sostanza, dell'assetto normativo europeo che impone ai singoli Stati membri l'adozione di Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed è composto da quattro direttive e quattro regolamenti ovvero:

- la Direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica;
- la **Direttiva UE 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva RED II);
- la Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica;
- la **Direttiva (UE) 2019/944** per il mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva IEM);
- il Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia;
- il Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica.


LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL CONTESTO NORMATIVO EUROPEO

Nell'ambito del pacchetto di norme comunitarie assumono importanza la direttiva UE2018/2001 cd. RED II e la direttiva UE2019/944 cd. IEM in quanto in entrambe è contenuta la definizione di Comunità energetica.

La Direttiva RED II, infatti, definisce la “**Comunità di energia rinnovabile**” all’art. 12 n. 16) considerandola un “**soggetto giuridico**”:

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE



FONTE: OrangeBook

GEA - HUB

LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

Nel 2021 sono stati emanati i **Decreti Legislativi n. 199 (recepimento della RED II) e n. 210 (recepimento della IEM) del 8 novembre 2021.**

Il Decreto Legislativo n. 199 del 2021 è entrato in vigore il 15 dicembre 2021 mentre il Decreto Legislativo n. 210 del 2021 è vigente a far data 26 dicembre 2021.

L'art. 31 del Decreto legislativo n. 199 del 2021 disciplina le Comunità energetiche prevedendo il diritto dei clienti finali, inclusi i clienti domestici, di creare tali **comunità** nel rispetto di alcune prescrizioni.

In particolare, in perfetta coerenza con la Direttiva RED II **l'obiettivo principale della CER DEVE essere** quello di fornire **benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri** o alle aree locali in cui opera e **non quello di realizzare profitti finanziari.**



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO



AUTOCONSUMO: ENERGIA DI PROSSIMITÀ

AUTOCONSUMO FISICO

Risparmio in bolletta perché l'energia prodotta dal proprio impianto riduce quella prelevata dalla rete



CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO DIFFUSO

Modello virtuale (non richiede realizzazione di reti né installazione di contatori dedicati) Si utilizza la rete elettrica pubblica: può autoconsumare virtualmente anche chi non ha un impianto connesso alla propria utenza



CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO PER LA CONDIVISIONE DI ENERGIA RINNOVABILE (<<CACER>>)



Stesse finalità: generare benefici economici, ambientali e sociali

Stessa redditività: risparmiare con l'autoconsumo fisico e vendere l'energia immessa in rete

Stessi benefici da condividere: incentivi per l'energia autoconsumata virtualmente



Perimetro delle opzioni per adattarsi alle esigenze dei consumatori e di chi investe nell'autoconsumo rinnovabile

1

COMUNITA' ENERGETICHE
RINNOVABILI

RELOADED



2

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI
COLLETTIVI



3

AUTOCONSUMATORI INDIVIDUALI A
DISTANZA

NEW



ENERGIA
CONDIVISA
AUTOCONSUMATA

**ENERGIA ELETTRICA
CONDIVISA
AUTOCONSUMATA**

È il minimo su base oraria tra l'energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

I punti di connessione devono essere sottesi alla medesima cabina primaria

ENERGIA INCENTIVATA

È parte dell'energia elettrica autoconsumata prodotta da impianti incentivabili (nuovi, FER, di potenza fino a 1 MW...)

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA CONFIGURAZIONE

1



CER

2



GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

3



AUTOCONSUMATORE A DISTANZA

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA CONFIGURAZIONE		1	2	3
PNRR	Contributo in conto capitale 40%	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	Tariffa Premio	✓	✓	✓
INCENTIVAZIONE	Trasmissione	✓	✓	✓
	Distribuzione		✓ ²⁾	
	Perdite di rete evitate		✓ ²⁾	



GLI IMPIANTI INCENTIVABILI

- Alimentati da fonti rinnovabili di potenza massima 1 MW
- Di **nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti**
- Anche **più impianti in ciascuna configurazione** con produttori diversi
- **Entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021**
- Realizzati esclusivamente con **componenti di nuova costruzione nel caso di fotovoltaici, o rigenerati per le altre tipologie**
- In linea con i requisiti previsti dal principio **DNSH** (*Do Not Significant Harm*)
- Impianti a biogas o biomassa: rispetto criteri descritti dal Decreto CACER
- Non finalizzati alla produzione di idrogeno con emissioni >3 ton CO₂eq./ton H₂
- Non in SSP o beneficiari di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica
- Esclusa la quota di potenza realizzata per soddisfare **l'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici** di nuova costruzione




LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile, singolo o collettivo.


In tema di incentivi è previsto l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi d'incentivazione da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria.


L'estensione della potenza degli impianti fino a 1 MW consente di soddisfare le esigenze di una vera comunità, superando la principale criticità del regime transitorio che di fatto limitava la partecipazione dei terzi alla comunità energetica e dunque la sua diffusione.



I vantaggi della produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (in particolare fotovoltaico)

- ridurre i costi di energia
- utilizzare risorse locali con ricadute positive sull'economia locale
- ridurre la dipendenza energetica da fonti fossili
- ridurre le emissioni
- contenere gli sviluppi della rete elettrica
- attivare politiche sociali, per combattere la povertà energetica e supportare le famiglie disagiate (welfare aziendale)
- condividere l'energia all'interno della comunità e favorire lo sviluppo di un'economia solidale (istituzioni, famiglie ed imprese)





→
Energia prodotta

: è l'energia prodotta dall'impianto a fonti rinnovabili installato

→
Autoconsumo fisico

: è la quota di energia prodotta immediatamente consumata dall'utenza connessa all'impianto

→
Energia immessa

: è la differenza tra l'energia prodotta e quella immediatamente consumata dal punto a cui è allacciato l'impianto a fonti rinnovabili

→
Energia prelevata

: è l'energia assorbita dalla rete dai membri della configurazione

DEFINIZIONE DI COMUNITA' ENERGETICA

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un insieme di almeno 2 autoconsumatori di energia elettrica ed un impianto di produzione di energia rinnovabile collegati alla rete elettrica di bassa (media) tensione sotto la medesima cabina (primaria) che condividono l'energia prodotta dallo stesso impianto



All'interno della CER un membro può assumere il ruolo di:

CONSUMATORE
solo consumo di
energia elettrica



PRODUTTORE
solo produzione di
energia elettrica



PROSUMER
produzione e
consumo di energia
elettrica





LA TARIFFA PREMIO

- **Parte fissa per 20 anni** più alta per gli impianti di piccola taglia, più bassa per gli impianti più grandi
- **Parte variabile** in funzione del prezzo di mercato dell'energia, che aumenta se il prezzo di mercato diminuisce
- Massimale in funzione della **zona geografica** (solo per impianti FTV)

Potenza nominale kW	Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto	Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale	Tariffa massima fonti non fotovoltaiche	Tariffa massima totale impianti FTV		
				Sud	Centro	Nord
$P \leq 200$	80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	120 €	120 €	124 €	130 €
$200 < P \leq 600$	70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	110 €	110 €	114 €	120 €
$P > 600$	60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	100 €	100 €	104 €	110 €



CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE

Per ciascun kWh di energia elettrica **autoconsumata** viene riconosciuto dal GSE un corrispettivo unitario, definito contributo di **valorizzazione**, relativo alla **tariffa di trasmissione** a cui può aggiungersi un contributo relativo alle **tariffe di distribuzione** e alle **perdite di rete**



VALORIZZAZIONE

TRASMISSIONE	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh
DISTRIBUZIONE		0,65 €/MWh ¹	
PERDITE DI RETE EVITATE		1,2% in MT e 2,6% in BT del prezzo zonale di mercato ¹	



CUMULABILITÀ DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

La tariffa incentivante **e pienamente cumulabile** con:

- ✓ i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- ✓ le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- ✓ altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato

La tariffa incentivante **non è cumulabile** con:

- ✗ altre forme di incentivo in conto esercizio
- ✗ Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- ✗ contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- ✗ altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili





SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PNRR



Il **Soggetto Beneficiario sostiene l'investimento per la realizzazione** dell'impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo

Tipologia di configurazione

1

CER



- Nel caso di **CER**, il Soggetto Beneficiario è la **medesima CER** o un **produttore e/o cliente finale** socio/membro della CER

2

GRUPPO DI
AUTOCONSUMATORI



- Nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il Soggetto Beneficiario è il legale rappresentante dell'edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo



REQUISITI IMPIANTI PNRR

1

Avere potenza non superiore a **1 MW**

2

Disporre di **titolo abilitativo** alla costruzione e all'esercizio, ove previsto

3

Disporre di **preventivo di connessione** alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto

4

Essere **ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta)

5

Essere ubicato nell'area sottesa alla medesima **cabina primaria** a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori in cui verrà inserito l'impianto

6

Avere **data di avvio lavori** successiva alla data di presentazione della domanda di contributo

7

Entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non successiva al **30/06/26**

8

Rispettare i requisiti previsti per gli impianti di produzione riportati nelle Regole, ivi incluso il principio **DNSH** e **tagging climatico**


9

Essere inserito, una volta realizzato, in una **configurazione di gruppo di AC o di CER** per la quale risulti **attivo il contratto di incentivazione con il GSE**



SPESE AMMISSIBILI – VOCI DI SPESA

Nel limite del costo di investimento massimo di riferimento



Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc ...)



Acquisto e installazione **macchinari, impianti e attrezzature hardware e software**, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio



Connessione alla rete elettrica nazionale



Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera¹⁾



Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto¹⁾



Fornitura e posa in opera dei **sistemi di accumulo**



Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento



Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le **spese necessarie alla costituzione** delle configurazioni¹⁾



Direzioni lavori, sicurezza¹⁾



CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO PNRR

Il contributo PNRR è **cumulabile** con:

- ✓ **Altri contributi in conto capitale diversi da quelli nella gestione dell'UE** (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all'interno di altri fondi nella gestione UE), di intensità non superiore al 40%.
- ✓ **I contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità** e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- ✓ **La tariffa incentivante decurtata** in ragione dell'intensità del contributo ricevuto.

Il contributo PNRR **non è cumulabile** con:

- ✗ **Incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante;**
- ✗ **Superbonus** (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- ✗ **Detrazioni fiscali con aliquote ordinarie** (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- ✗ **Altri contributi in conto capitale nella gestione dell'UE;**
- ✗ **Altre forme di sostegno pubbliche** che costituiscono un regime di **aiuto di Stato diverso dal conto capitale.**



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Con la delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.

In tale delibera si precisa ulteriormente che i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria individuata secondo quanto previsto **dall'articolo 10 del TIAD.**

Il TIAD sarà applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Delibera ARERA TIAD n. 727 del 27 dicembre 2022 CONFERMA l'assetto della Deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL CONFERMA il modello regolatorio virtuale, che consente di valorizzare l'autoconsumo senza nuove connessioni o nuovi collegamenti elettrici e senza dover installare nuove apparecchiature di misura, ma sfruttando la rete di distribuzione pubblica esistente. Modello efficiente in quanto consente ad ogni membro di modificare le proprie scelte di approvvigionamento dell'energia elettrica

ART. 8 TIAD

4.5 Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), ha durata definita dal GSE nell'ambito delle Regole Tecniche di cui all'articolo 11, anche tenendo conto del periodo di incentivazione definito dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21. Tale contratto non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal TIT, dal TISSPC, dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dalla deliberazione 109/2021/R/eel: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela e la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto.

LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

PASSI DA COMPIERE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CER: L'INDIVIDUAZIONE DELLE CABINE PRIMARIE



L'INDIVIDUAZIONE DELLA CABINA PRIMARIA E LA DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO TERRITORIALE DELLA CER COSTITISCE UNO DEI PRIMI PASSI PER LA SUA COSTITUZIONE

MAPPA INTERATTIVA DELLE 2.107 CABINE PRIMARIE, RELATIVE A 25 DISTRIBUTORI

Cabina primaria: «è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC»

Fonte: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>



PASSI DA COMPIERE PER ATTIVARE UNA CER I PASSI PRELIMINARI

VERIFICA PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ:

- CATEGORIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI UTENTI
- ANALISI DATI RELATIVI AI FLUSSI ENERGETICI
- IDENTIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER IMPIANTI
- CALCOLO ENERGIA CONDIVISA.

1

DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO:

- INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA (ASSOCIAZIONE, ENTE DEL TERZO SETTORE, COOPERATIVA, COOPERATIVA BENEFIT, CONSORZIO, ECC.)
- INDIVIDUAZIONE DEL «SOGGETTO REFERENTE» (COMUNITÀ O UN SOGGETTO DELEGATO DALLA COMUNITÀ ES. PRODUTTORE MEMBRO DELLA CER PREVIO MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA)
- INDIVIDUAZIONE DI INSTALLATORI E FORNITORI DI SERVIZI, ECC.

2

LO STATUTO: CONTENUTI MINIMI

1 Avere come oggetto sociale prevalente quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari

2 **Specificare che i soci o membri che esercitano potere di controllo sono:**

persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile

3 Specificare che la **comunità è autonoma** e ha una **partecipazione aperta e volontaria**

4 Specificare che la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il **mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

5 Specificare che il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è stato **individuato esplicitamente**

6 Prevedere che l'eventuale **importo della tariffa premio eccedentario**, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale definito nell'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

LA COSTITUZIONE DELLA CER

1°

RACCOLTA DELLE ADESIONI (DATI ANAGRAFICI, CONSENSI PRIVACY, ECC.)

2°

COSTITUZIONE DELLA CER COME SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO E ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

3°

ASPETTI GESTIONALI (ES. APERTURA DEL CONTO DELLA CER E ECC.)

4°

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO PRESSO GSE

5°

GESTIONE ORDINARIA DELLA CER E PIANI DI SVILUPPO



Sarà poi necessario coinvolgere diversi attori e dunque:

- 1. selezionare preliminarmente i soggetti che ne faranno parte;**
- 2. individuare la forma giuridica più adatta in base alla natura ed eterogeneità di tali soggetti;**
- 3. predisporre gli atti costitutivi e il regolamento per il suo corretto funzionamento;**
- 4. realizzare la struttura e selezionare il gestore dei servizi da erogare.**

In caso di presenza di comunità energetica partecipata e/o avviata da soggetti pubblici (esempio gli Enti locali), dovranno essere rispettate non solo le norme specifiche sulla CER ma anche quelle che disciplinano i procedimenti di scelta dei contraenti privati da parte della Amministrazione (Codice dei contratti pubblici) ed anche tutta la disciplina sulla partecipazione dei soggetti pubblici in organismi societari.

CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- un soggetto giuridico autonomo

Si tratterà ovviamente di un soggetto giuridico **collettivo** essendo per definizione e natura una **comunità**. Sarà dunque un **ente collettivo partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica** ossia con la **capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive** in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, dotato di un'organizzazione e di propri organi.

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo **esclusivamente** a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) che sono **situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione**;

L'articolo 47, comma 1, lettera c) del D.L. n. 13 del 2023 modifica l'articolo 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in tema di **comunità energetiche rinnovabili** includendo tra i soggetti a cui fa capo l'esercizio dei poteri di controllo, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.

CER



Soggetto giuridico autonomo dotato di uno statuto con requisiti minimi



Membri/soci con potere di controllo - persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, ETS e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT



Impianti connessi dopo la costituzione della CER



Non possono essere membri o soci:

- × Grandi imprese
- × PA centrali
- × Imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»

CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

legge di conversione del Decreto Bollette (n. 19 23-4-2025)

L'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, estende la qualifica di socio o membro delle comunità energetiche rinnovabili (CER) alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica

CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

Il soggetto giuridico CER non deve avere **lo scopo di lucro quale scopo principale.**

DUNQUE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE CONFIGURAZIONI GIURIDICHE A PREVALENTE SCOPO DI LUCRO (società di persone e di capitali) e dovranno essere utilizzati i moduli associativi che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

ATTENZIONE: non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione.

SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

- Associazioni riconosciute o non riconosciute (art.14 C.C. e art. 35 D.Lgs. n. 117 del 2017).
- Fondazioni di partecipazione (Art. 14 c.c. art. 1 D.P.R. 361 del 2000)
- Società semplici benefit
- Consorzi ex art. 2602 c.c.
- **Imprese sociali** D.Lgs. 03 luglio 2017, n.112 (Codice del Terzo settore)

Art. 2: «L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto... »).

SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

- **Moduli cooperativi a mutualità prevalente.**
- **Cooperative di comunità che perseguono l'obiettivo di valorizzare un territorio. Soggetti del terzo settore (D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117)**



CER Associazione

La associazione è un **soggetto collettivo con scopo diverso dal lucro. Può svolgere anche attività economica ma non deve essere lo scopo ed è preclusa la ripartizione di utili tra gli associati.**

Può avere **personalità giuridica (se riconosciuta) oppure senza personalità giuridica.**

Il riconoscimento della personalità giuridica comporta **l'assunzione di autonomia patrimoniale** nel senso che per **le obbligazioni della associazione risponde la medesima con il suo patrimonio**

Ai sensi dell'art. 14 del codice civile le associazioni riconosciute si costituiscono con atto pubblico.

Le associazioni riconosciute sono iscritte al Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture quanto alle associazioni operanti in ambito nazionale oppure presso la Regione se operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono in un ambito regionale.

Visti i suoi scopi la Associazione CER potrebbe essere costituita come associazione qualificata come ETS(Ente del Terzo Settore) ai sensi del D.lgs. n. 117 del 2017.

CER Fondazione di partecipazione e società semplice benefit

La **fondazione di partecipazione** è una forma aggregativa ibrida in quanto è una forma di collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi con elementi tipici della fondazione tradizionale, ma anche dell'associazione.

caratterizzata dalla partecipazione mista pubblico e privato per il raggiungimento di scopi di interesse generale e può essere annoverata tra gli enti del Terzo Settore previsti D.Lgs. n. 117 del 2017.

È quindi una vera e propria **impresa sociale**.

La **società semplice** è disciplinata nel codice civile ove viene destinata a perseguire un fine di lucro senza svolgere attività commerciale (esempio le società tra professionisti).

Nella fattispecie **«benefit»** oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Le società benefit sono disciplinate dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Società benefit

Ai sensi dell'art. 1 comma 377 L. 208 del 2015

“Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.

Possono diventare società benefit:

Società semplice ex art. 2251 cod. civ.;

Società in nome collettivo ex art. 2291 cod. civ.;

Società in accomandita semplice ex art. 2316 cod. civ.;

Società per azioni ex art. 2325 cod. civ.;

Società in accomandita per azioni ex art. 2452 cod. civ.;

Società a responsabilità limitata ex art. 2462 cod. civ.;

Cooperative ex art. 2511 cod. civ.;

Mutue assicuratrici ex art. 2546 cod. civ.

Si tratta comunque di società che in linea generale persegue lo scopo di lucro oltre che il beneficio comune.

CER Consorzio?

Consorzi e società consortili (disciplinate dagli artt. 2602 – 2615 *ter* del codice civile) possono anche perseguire uno scopo lucrativo per cui in caso di CER sarà bene **precisare la finalità prevalente non lucrativa.**

Con il **consorzio** due o più operatori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi di impresa.

Il consorzio può essere con attività interna quando è teso solo a disciplinare i rapporti tra i consorziati e non è previsto lo svolgimento di attività verso terzi, o con attività esterna, ove sia anche istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.

I consorzi possono assumere la veste di società consortili per cui l'art. 2615 *ter* del codice civile prevede lo scopo consortile può essere perseguito in forma societaria (esclusa la società semplice).

E' possibile inserire nello statuto di una società consortile le clausole tipiche dei consorzi (diritti di recesso, esclusione, esclusione o limitazione della distribuzione di utili ecc.) incompatibili con la struttura delle società commerciali con scopo di lucro.

CER Consorzio

CRITICITA'

Il consorzio e la società consortile ai sensi dell'art. 2602 cod. civ. altro non è che un contratto attraverso il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

si dubita della possibilità di consentire a soggetti non imprenditori di partecipare al consorzio anche se è pacifico ora il cd. consorzio misto con ad esempio associazioni di categoria e soggetti privato purchè assumano un ruolo strumentale

Consorzio tra CER diverse



CER Cooperativa

Art. 2511 codice civile: Le cooperative sono società a capitale variabile con **scopo mutualistico** iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Alle partecipazioni pubbliche si applicherà il D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175.

Tale configurazione prevede diritti di voto e di gestione in capo ai soci cooperatori prevalenti rispetto a quelli dei finanziatori (artt. 2526, secondo comma, terzo periodo, 2542, terzo e quinto comma e 2544, secondo e terzo comma, c.c.).

Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della arl.

La costituzione (art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese.

Le **cooperative** di comunità hanno come scopo quello di produrre vantaggi a favore di una determinata comunità locale alla quale appartengono i soci medesimi.

COME FUNZIONA LA CER: art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 199 del 2021

Per il funzionamento delle Comunità energetica dovranno essere rispettate alcune condizioni tra le quali:

- l'obbligo di usare l'energia prodotta **prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito** ovvero per la **condivisione con i membri della comunità** mentre **l'energia in eccesso potrà essere accumulata e venduta.**
- l'obbligo in capo ai partecipanti della comunità di utilizzare la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche attraverso impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.
- L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi e alle restituzioni previste dal medesimo D.Lgs. n 199 del 2021 (art. 8 e 32, comma 3, lettera a).

ALTRE POTENZIALITA'

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.

I clienti finali

I clienti finali possono essere associati ma:

- a) mantengono tutti i diritti di cliente finale ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER;
- b) Hanno diritto di recedere dalla compagine in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati

in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti;

- c) I rapporti con la società CER sono disciplinati da un contratto di servizio di diritto privato che individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

REFERENTI

Nelle **CACER**, il ruolo del Referente è di particolare importanza ai fini della **gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio** per l'autoconsumo diffuso.

IL REFERENTE È:

- **Responsabile del trattamento dei dati** e **controparte del contratto con il GSE** per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio;
- **Destinatario di tutte le comunicazioni** relative al procedimento di ammissione al servizio;
- **Deputato a emettere fattura** nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Tipologia di configurazione

Soggetto Referente

1

CER



- Rappresentante legale dalla medesima comunità;
- Produttore/cliente finale, membro della CER
- Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

2

**GRUPPO DI
AUTOCONSUMATORI**



- Amministratore del condominio/Proprietario dell'edificio;
- Produttore/cliente finale, membro del gruppo;
- Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

3

**AUTOCONSUMATORE
A DISTANZA**



- Cliente Finale
- Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.



Il referente della CER, in base alla normativa sulle comunità energetiche, svolge i seguenti compiti:

Presenta l'istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della CER, specificandone la tipologia (produttore e/o consumatore);

Riceve gli incentivi erogati dal GSE e li distribuisce tra i membri della CER secondo quanto stabilito dal regolamento della CER.

Contratto per il Servizio di Gestione della CER

Il soggetto referente della CER

Articolo 1.1, lettera hh) del TIAD: Il “Referente è:

- i. nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- ii. nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- iii. nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità;
- iv. nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;
- v. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
- vi. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
- vii. nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo cliente attivo.

IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Nel quadro delineato a livello europeo (come recepito anche dal nostro ordinamento) le comunità energetiche sono strumenti di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell'energia.

La comunità energetica può creare sinergie imprenditoriali con aziende speciali o società a controllo pubblico, oppure avviare collaborazioni con enti pubblici territoriali e promuovere partenariati con privati in modo da ottenere finanziamenti.

Se il promotore della Comunità energetica è una Pubblica amministrazione la stessa potrebbe essere costituita attraverso una forma di collaborazione con il privato e un contratto di PPP.

Il privato potrebbe promuovere la CER all'interno di un Project financing oppure essere incentivato a presentare offerte da una Amministrazione attraverso una procedura di dialogo competitivo o adottare una forma di gara innovativa come ad esempio un partenariato per l'innovazione.

IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il PPP oltre che contrattuale può essere istituzionalizzato e dar vita alla creazione di nuovi organismi associativo o societario.

Il rischio sarà ripartito tra i soci in proporzione delle relative partecipazioni, per cui sarà sempre necessario regolamentare la posizione del privato in modo da mantenere le caratteristiche strutturali del rapporto di partenariato tra le quali, fondamentale, è la traslazione del rischio operativo in capo all'operatore economico.

In quest'ottica la scelta della forma giuridica della comunità energetica mista dovrà tenere anche in considerazione le previsioni dettate in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni racchiusa principalmente nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica, ovvero nel D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, aggiornato di recente dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Ad esempio

Art. 3, comma 1, del Testo Unico partecipazioni pubbliche

dispone che le Pubbliche Amministrazioni possano essere titolari di partecipazioni **solo in società per azioni o in società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.**

Tale previsione non vieta tassativamente una partecipazione pubblica in altre associazioni di diritto privato come quelle non riconosciute, ma tale partecipazione potrebbe di fatto creare maggiori problematiche, per esempio, in termini di responsabilità personale dei soci o amministratori di società e, dunque, di riflesse responsabilità in capo agli amministratori pubblici.

Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

L'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 13 del 2023 prevede che gli enti locali nei cui territori **sono ubicati** gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili in deroga all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, che prevede l'obbligo di rilasciarle nel rispetto della normativa sugli appalti e le concessioni (ora contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023).

È richiesto, in ogni caso, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

L'art. 12 citato prevede che i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora dunque D.Lgs. n. 36 del 2023).

Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

Il comma 5 dell'art. 47 del D.L. n. 13 del 2023 dispone che gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie.

Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.





L'articolo 47 inoltre contiene disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

In particolare il comma 10 rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di incentivazione previsti dall'articolo 8 del D.lgs. n. 199 del 2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria,
- cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività connesse,
- cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi.

I soci di una CER mista

I soci mantengono comunque la propria qualifica di clienti finali per cui è necessario prevedere che gli stessi mantengano tutti i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di **scegliere il proprio venditore di energia elettrica.**

Potranno essere previsti contributi a carico dei soci e in caso di soci pubblici dovrà essere previsto un limite alla contribuzione nonché la coerenza con la disciplina sulle partecipazioni pubbliche ma anche dei vincoli di contabilità e di bilancio.

IMPORTANTE PREVEDERE in capo ai soci **diritti di voto differenziati**



Il Regolamento per il funzionamento della società CER

Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati:

- I. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura dell'impianto secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla Comunità ma di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla Comunità, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;
- II. per una quota pari al ... % del residuo, alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità, ivi compreso il pagamento del corrispettivo per il svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità;
- III. per la restante quota del ...% alle finalità istituzionali della Comunità ovvero, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, alternativamente
 - (a) alla restituzione ai Soci ovvero
 - (b) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità medesima.

Il Regolamento per il funzionamento della società CER

Il Regolamento **dovrà stabilire i criteri** per la distribuzione **benefici in capo ai soci** in base a principi di proporzionalità.

Ad esempio si potrà prevedere una quota maggiore (80%) della valorizzazione della vendita dell'energia e della tariffa incentivante in capo ai soci produttori e la parte residua in capo agli utilizzatori soci.

Tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD

Invece per quanto concerne la restituzione delle componenti tariffarie sarà da riconoscere integralmente in capo ai soci consumatori.

L'Assemblea dei soci può deliberare di utilizzare i benefici economici derivanti dalla comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci.

Il contratto di servizio per la gestione operativa

Al fine di consentire la corretta gestione degli impianti e promuovere la adesione di nuovi soggetti dovrà essere poi stipulato un apposito contratto di servizio.

Qualora ad esempio la CER sia stata attivata con un partenariato pubblico privato di tipo istituzionalizzato o contrattuale potrà essere sottoscritto il contratto di servizio tra la società CERe il concessionario scelto dalla Amministrazione precedente.



IL MODELLO REGOLATORIO VIRTUALE

Il modello regolatorio “virtuale” sviluppato dall’Autorità consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso reale senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura.

Esso consiste nel:

- 1 continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni collettive. Ciò consente di garantire a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati;
- 2 prevedere l’erogazione, da parte del GSE al referente, di importi opportunamente individuati in modo da valorizzare correttamente l’autoconsumo in funzione dei benefici che dà;
- 3 prevedere l’erogazione, da parte del GSE al referente, dell’incentivo, come appositamente definito dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IN SINTESI

- Il **referente presenta istanza al GSE** per ammettere la configurazione alla valorizzazione dell'energia autoconsumata e all'erogazione dell'incentivo ove spettante;
- Ogni cliente e ogni produttore acquista e vende i propri prelievi e immissioni (eventualmente per il tramite della comunità energetica se essa vuole assumere il ruolo di venditore al dettaglio). Da qui derivano costi e ricavi di compravendita.
- Il GSE riceve, dalle imprese distributrici, i dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e calcola, ogni ora, la quantità di energia elettrica condivisa, la quantità di energia elettrica autoconsumata e la quantità di energia elettrica incentivata.
- **Il GSE, in relazione alla quantità di energia elettrica autoconsumata, riconosce al referente la valorizzazione dell'autoconsumo** che tiene conto di una approssimazione dei costi di rete evitati per effetto dell'autoconsumo.
- Il GSE, in relazione alla quantità di energia elettrica incentivata, riconosce al referente l'incentivo definito dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- **Il referente ripartisce gli importi ricevuti tra i membri del gruppo o della comunità secondo modalità autonomamente definite**

VANTAGGI

- consente a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte con facilità, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia (ed indipendentemente) delle proprie scelte di approvvigionamento dell'energia, proprio perché non ha comportato l'esigenza di nuove connessioni o di nuovi collegamenti elettrici;
- valorizza l'autoconsumo in modo esplicito in funzione della miglior stima possibile dei benefici indotti dall'autoconsumo medesimo sul sistema elettrico; allo stesso modo, pone le basi per attribuire un incentivo esplicito ove previsto per promuovere determinate fonti o tecnologie;



GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE

